

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-2069 del 02/05/2018  |
| Oggetto                     | D.P.R. 59/2013 DITTA TEKNO DISCHI DI CORRADINI ENNIO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), FRAZ. SAN NICOLÒ, VIA BERGAMASCHI. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2018-2079 del 24/04/2018   |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza   |
| Dirigente adottante         |  |

Questo giorno due MAGGIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA TEKNO DISCHI DI CORRADINI ENNIO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), FRAZ. SAN NICOLÒ, VIA BERGAMASCHI.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTE:**

- l'istanza della Ditta **TEKNO DISCHI di Corradini Ennio**, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Rottofreno con nota del 1.12.2017 acquisita al prot. di Arpae di Piacenza n. 15146 di pari data, per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "rigenerazione cerchi autovetture, lavori di carpenteria metallica, rettifica e pulizia suoi componenti metallici in generale" da svolgersi nello stabilimento da ubicarsi in Comune di Rottofreno fraz. San Nicolò via Bergamaschi;
- la documentazione integrativa dell'Azienda pervenuta tramite nota del SUAP n. 9057 del 17.10.2017 (prot. Arpae n. 13057 del 18.10.2017);
- la documentazione integrativa volontariamente prodotta dall'Azienda e pervenuta tramite nota del SUAP del 6.2.2018 (prot. Arpae n. 1829 del 7.2.2018);
- la nota prot. n. 17562 del 5.3.2018 (prot. Arpae n. 3607 di pari data) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza trasmetteva parere favorevole all'istanza di AUA a condizione che le polveri prodotte durante le operazioni di molatura/levigatura vengano aspirate e la velocità di cattura non risulti mai inferiore a 2,5 m/s. In merito alle possibili emissioni diffuse prodotte durante la lavorazione al tornio, se trattasi di nebbie oleose, era sottolineato che dovrà essere considerata la possibilità di un loro convogliamento all'esterno dell'ambiente di lavoro;
- il verbale della conferenza dei servizi del 6.3.2018 durante la quale il rappresentante della ditta proponente il quale faceva presente di aver presentato al SUAP apposita documentazione riguardante la valutazione di impatto acustico in data 5.2.2018, pertanto l'istanza di AUA ricomprende anche la comunicazione di impatto acustico. Copia di detta comunicazione era acquisita agli atti della conferenza di servizi. La conferenza ha ritenuto necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa in quanto l'Azienda non ha pienamente soddisfatto le richieste formulate con nota 15622 del 13.12.2017 e che permangono lacune;
- la documentazione integrativa pervenuta con nota del SUAP n. 3925 del 21.3.2018 (prot. Arpae n. 4853 del 22.3.2018);
- l'ulteriore documentazione integrativa pervenuta con note n. 4881 del 11.4.2018 (prot. Arpae n. 5970 e n. 6012 di pari data);

**RILEVATO** che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata avanzata dalla Ditta in parola per l'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;

**PRESO ATTO** che:

- le emissioni derivano dall'applicazione di antiruggine e di vernice in cabina di verniciatura (emissione E1) e dalle operazioni di saldatura, levigatura e molatura (E2), nonché dalla tornitura anch'essa condotta ad E2 come emerge dalle integrazioni pervenute il 22.3.2018; tali lavorazioni sono previste a secco;
- le varie fasi di lavorazione presidiate dall'impianto di aspirazione generante l'emissione E2 non possono essere svolte contemporaneamente in quanto sarà presente un solo operatore; la velocità di cattura non sarà inferiore a 2,5 m/s;
- il consumo di prodotti per verniciatura risulta pari a circa 55,8 kg/anno, mentre il consumo di barrette per saldatura risulta pari a 25 kg/anno;

#### **ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- nota 4342 del 29.3.2018 (prot. Arpae n. 5292 di pari data) con cui il Comune di Rottofreno trasmetteva il proprio nulla osta al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in quanto dal punto di vista urbanistico-ambientale l'attività in oggetto risulta compatibile sia con le destinazioni previste dagli strumenti urbanistica comunali che con le disposizioni contenute nella zonizzazione acustica comunale vigente;
- nota prot. n. 17562 del 5.3.2018 (prot. Arpae n. 3607 di pari data) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha espresso parere favorevole secondo determinate condizioni e facendo presente inoltre che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;

**RICHIAMATE** integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 17/4/2018 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento - ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, comprendente i sopra citati titoli abilitativi, alla Ditta TEKNO DISCHI di Corradini Ennio, per l'attività di "rigenerazione cerchi autoveicoli, lavori di carpenteria metallica, rettifica e pulizia suoi componenti metallici in generale" da svolgersi nello stabilimento da ubicarsi in Comune di Rottofreno fraz. San Nicolò via Bergamaschi,;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **TEKNO DISCHI di Corradini Ennio** (C.F. 01630770335) per l'attività di "rigenerazione cerchi autovetture, lavori di carpenteria metallica, rettifica e pulizia suoi componenti metallici in generale" da svolgersi nello stabilimento da ubicarsi in Comune di Rottofreno fraz. San Nicolò via Bergamaschi (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

### EMISSIONE N. E1 CABINA DI VERNICIATURA

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Portata massima   | 2500 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera  | 0,5 h/g                 |
| Durata massima annua  | 220 g/a                 |
| Altezza minima  | 11 m                    |
| Concentrazione ammessa degli inquinanti:<br>Materiale particolato | 3 mg/Nm <sup>3</sup>    |

### EMISSIONE N. E2 SALDATURA, LEVIGATURA, MOLATURA E TORNITURA

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Portata massima                          | 1800 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera               | 3 h/g                   |
| Durata massima annua                     | 220 g/a                 |
| Altezza minima                           | 11 m                    |
| Concentrazione ammessa degli inquinanti: |                         |

#### Fase di saldatura

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Materiale particolato                            | 10 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 5 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Monossido di carbonio                            | 10 mg/Nm <sup>3</sup> |

#### Fasi di levigatura, molatura e tornitura

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Materiale particolato | 10 mg/Nm <sup>3</sup> |
|-----------------------|-----------------------|

- a) fermo restando rispetto dei limiti di emissione fissati per E1 il gestore può non effettuare monitoraggi periodici all'emissione stessa in virtù dei bassi consumi di materie prime;
- b) l'attività di verniciatura, appassimento ed asciugatura deve essere svolta nell'apposita cabina, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particolato che deve essere mantenuto in perfetta efficienza;
- c) fermo restando rispetto dei limiti di emissione fissati per E2 e quanto disposto dal seguente punto m) il gestore può non effettuare monitoraggi periodici all'emissione stessa in virtù dei bassi consumi di materie prime e del fatto che l'emissione medesima risulta presidiata da un sistema di abbattimento costituito da un filtro a tasche e da uno a carboni attivi che devono essere mantenuti in perfetta efficienza;
- d) il gestore non deve superare i seguenti consumi: prodotti vernicianti e diluenti (compresi quelli per il lavaggio delle attrezzature) 60 kg/anno; barrette per saldatura 25 kg/anno;
- e) i consumi mensili dei prodotti diluenti e vernicianti utilizzati, delle barrette per saldatura, la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento di E1 ed E2 (validati dalle relative fatture di acquisto) devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- f) le lavorazioni di saldatura, levigatura, molatura e tornitura, presidiate dall'impianto di aspirazione E2, non potranno avvenire contemporaneamente;
- g) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- h) per la verifica dei limiti di emissione indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte

dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
- UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
- UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
- UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;

- i) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- j) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti è fissato a sei mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- k) il termine ultimo di messa a regime degli impianti è fissato a sette mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- l) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico e ad Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- m) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno un monitoraggio dell'**emissione E2** effettuato durante le operazioni di levigatura in sede di messa a regime degli stessi;

3. **di fare salvo** che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;

4. **di dare atto** che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**